

Energia: addizionali provinciali sulle accise sull'energia - Possibilita' di rimborso

Circolare 47 del 03/02/2020 - Energia e Sostenibilità

A seguito di una sentenza della Corte di Cassazione le imprese possono valutare azioni per gli importi pagati nel 2010 e 2011.

Nel 2011 la Commissione Europea ha ravvisato un'incompatibilità tra la norma europea e quella italiana in merito all'applicazione delle addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica, imposte che gravavano da 9,3 a 11,4 €/MWh per consumi sino a 200.000 kWh/mese.

L'Italia, a fine dicembre 2011, ha pertanto abolito con decorrenza 1/1/2012 dette addizionali provinciali (salvo, per contro, aumentare l'accisa erariale).

A seguito di alcune azioni promosse ai fini del recupero di quanto indebitamente versato, di recente la Corte di Cassazione (con sentenze n. 27101/2019 del 26 marzo 2019 e n. 27099 del 23/10/2019), ha dichiarato l'inapplicabilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica in quanto incompatibile con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE), facendo quindi emergere il diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.

In particolare la Corte di Cassazione ha stabilito che "il consumatore finale di una fornitura elettrica sulla quale siano state addebitate le imposte addizionali può esperire in sede civilistica l'ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio".

Di conseguenza quindi, trattandosi di azione civilistica di ripetizione dell'indebito, è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni e quindi ogni impresa che abbia pagato le suddette addizionali negli anni 2010 e 2011, potrebbe oggi esercitare un'azione di rimborso nei confronti della società fornitrice di energia salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria qualora dimostri che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli particolarmente gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).

Si tratta di una questione complessa con rilevanti impatti giuridici ed economici: da alcune stime risulterebbero oltre 7.000.000 le utenze coinvolte, di cui almeno 40.000 con addizionali versate per un importo pari o superiore a 30.000 Euro nel biennio ed un impatto complessivo per l'Erario prossimo ai 3 miliardi di Euro.

I numeri in gioco richiedono evidentemente un intervento normativo da parte del Legislatore al fine di evitare costi improduttivi ed esorbitanti per l'intero sistema economico

Occorre infatti ricordare che le sentenze di Cassazione non fanno legge, ma valgono solo per il singolo caso proposto; ne consegue che ogni azienda dovrebbe ricorrere per vie legali singolarmente e le pronunce potrebbero essere diverse per singolo caso.

Tutto questo andrebbe a gravare in modo enorme sul sistema giudiziario italiano dove, in base ai dati dell'Associazione Nazionale Forense, già oggi risultano 1.600.000 procedimenti pendenti, al netto di esecuzioni e fallimenti.

Confindustria sta seguendo attivamente il tema con la Direzione Generale delle Finanze del MEF per approfondire l'argomento, fornire delucidazioni e avere chiarimenti in merito alle azioni che l'Amministrazione intende intraprendere.

Qualora ci fosse un intervento normativo atto a facilitare la restituzione dell'addizionale o che apporti novità rilevanti sull'argomento, le aziende che avessero già intrapreso un'azione legale rischierebbero di dover sopportare inutili costi.

L'Associazione, in attesa di eventuali sviluppi normativi si sta organizzando per fornire assistenza **alle imprese nella gestione delle pratiche** che, in prima battuta, saranno mirate a bloccare i termini della prescrizione i quali, lo ricordiamo, per le competenze relative all'anno 2010 decorrono dalla **data di pagamento** della fattura relativa ai consumi di gennaio.

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/energia-e-sostenibilita/circolari/energia-addizionali-provinciali-sulle-accise-sullenergia-possibilita-di-rimborso>